

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 218

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica
recante regolamento di semplificazione del procedi-
mento per il recupero dei diritti di segreteria non
versati al registro delle imprese

*(Parere ai sensi dell'articolo 20, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59
e dell'articolo 1, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 maggio 2010)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 128/10

Roma

21 MAG. 2010

Geo Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009.

Geo Giuseppe Schifani

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 24 novembre 2000, n. 340 (legge di semplificazione 1999) prevede la semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese (All. A n. 10).

Il pagamento dei diritti di segreteria a seguito dell'attività certificativa e delle diverse iscrizioni previste, costituisce una delle modalità di finanziamento delle camere di commercio ed è previsto dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura):

Il presente regolamento di semplificazione si compone di tre articoli:

articolo 1 contiene le definizioni.

articolo 2 individua l'oggetto del presente regolamento e cioè il procedimento relativo al recupero coattivo dei diritti non versati.

L'articolo prevede, altresì, la possibilità per le camere di commercio di cedere a terzi a titolo oneroso i crediti relativi ai diritti di segreteria non versati avvalendosi, quindi, della facoltà prevista dall'articolo 76, comma 1 della legge 21.11.2000, n. 342.

articolo 3 contiene la disciplina del procedimento di recupero coattivo.

In particolare il procedimento viene aperto a seguito dell'accertamento, da parte della camera di commercio creditrice, del mancato pagamento, viene individuato il responsabile del procedimento il quale procede alla valutazione economica circa la convenienza ad avviare le procedure del recupero; tale valutazione economica viene effettuata tenendo conto del disposto del comma 10 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 il quale dispone che gli atti per ottenere la riscossione dei crediti sono esclusi se la stima del costo per tale esperimento supera l'importo da recuperare.

Tale valutazione economica deve essere effettuata entro un anno dal momento in cui sorge l'obbligo del pagamento e deve essere comunicata al collegio dei revisori dei conti della camera stessa.

A seguito di esito positivo di tale valutazione il responsabile del procedimento assegna al debitore trenta giorni dalla comunicazione per procedere al pagamento volontario indicando per lo stesso le modalità in uso presso le camere di commercio che attualmente sono pagamento in contanti allo sportello camerale, con carta di credito e carta pre-pagata.

Con la stessa comunicazione il responsabile del procedimento avverte che in caso di mancato pagamento volontario la camera di commercio procederà alla riscossione coattiva tramite iscrizione a ruolo.

RELAZIONE TECNICO NORMATIVA

redatta ai sensi della Direttiva Stato 10 settembre 2008

[] Amministrazione proponente: Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

[] Titolo: **REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER IL RECUPERO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA NON VERSATI AL REGISTRO DELLE IMPRESE.**

[] Indicazione del referente dell'amministrazione proponente (nome, qualifica, recapiti): Cons. Germana Panzironi, Capo dell'Ufficio Legislativo

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Si rende necessario adottare, ai sensi del punto 10) dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340 (legge di semplificazione 1999), uno schema di regolamento di semplificazione che disciplini il procedimento di recupero coattivo dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 dispone, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti elencati nell'allegato A).

Il comma 2 dello stesso articolo prevede che alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato A) sopra richiamato si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi, criteri e procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il punto 10 dell'allegato A) annesso alla legge 24 novembre 2000, n. 340 prevede la semplificazione del procedimento di semplificazione per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese.

3) **Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Lo schema di regolamento introduce un procedimento assolutamente nuovo e quindi non incide su alcuna norma o regolamento vigente.

4) **Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Non risultano incompatibilità

5) **Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Il proposto regolamento non confligge con le competenze delle regioni ordinarie e quelle a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) **Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Non risultano incompatibilità

7) **Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

La verifica è stata effettuata in sede di predisposizione del testo normativo.

8) **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano progetti di legge sulla materia all'esame del Parlamento

9) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si sono formate in materia linee giurisprudenziali né sono in corso giudizi di costituzionalità sul regolamento o su analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non risulta che l'ordinamento comunitario abbia prodotto né direttive né regolamenti riguardante l'oggetto

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazioni sull'argomento

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Non si ha nulla da riferire

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha nulla da riferire

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha nulla da riferire

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si ha nulla da riferire

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni sono coerenti con quelle già in uso.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata fatta in sede di predisposizione del testo

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il testo regolamentare proposto non modifica od integra testi già esistenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si ha nulla da riferire

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non si ha nulla da riferire

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sulla materia

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non ci sono atti attuativi successivi da emanare

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non si ha nulla da riferire

RELAZIONE PRELIMINARE DI ANALISI DI IMPATTO REGOLAMENTARE (AIR)

Oggetto: Regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese

a) Ambito dell'intervento

La portata dell'intervento, che consiste nella predisposizione di un nuovo schema di provvedimento che disciplini il procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese, è limitata alle sole camere di commercio e alle imprese iscritte nel registro delle imprese che non hanno provveduto al pagamento dei diritti di segreteria dovuti ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

In tal senso sono definiti i confini soggettivi (l'insieme delle camere di commercio e delle imprese iscritte nel registro delle imprese) e oggettivi (mancato pagamento dei diritti di segreteria) entro i quali opera l'intervento normativo proposto.

Individuati, così, i soggetti destinatari rimane da precisare che ulteriori "soggetti coinvolti" possono essere i concessionari del servizio di riscossione nel caso di emissione del ruolo.

b) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini dell'intervento normativo

Circa le esigenze sociali, economiche e giuridiche questa Amministrazione rileva che l'intervento normativo è necessario allo scopo di definire in modo unitario il procedimento di riscossione coattiva del mancato pagamento dei diritti di segreteria.

c) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio, lungo periodo

La proposta di regolamento che si presenta ha lo scopo di definire il procedimento di riscossione coattiva del mancato pagamento dei diritti di segreteria.

d) Presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale

Le condizioni per una corretta attuazione dell'intervento normativo da parte degli enti camerali sono implicite nel sistema delle camere di commercio: un sistema rete che presenta servizi analoghi su tutto il territorio nazionale e deve, quindi, dotarsi di un procedimento unico per riscuotere coattivamente i diritti di segreteria dovuti per l'attività certificativa svolta dalle stesse.

L'applicazione della normativa di cui trattasi prevede solo gli oneri legati alla emissione del ruolo a carico del bilancio camerale e non esistono ricadute su uno o più settori economici.

Circa i presupposti sociali si conferma l'estraneità della proposta a ricadute in tale campo. Le camere di commercio non hanno competenze in campo sociale.

e) Aree di criticità

Non si ritiene che vi siano ostacoli operativi nel corso del processo di attuazione della norma.

f) Opzioni alternative alle regolazioni e opzioni regolatorie

Non esistono opzioni alternative alla regolazione proposta almeno nelle attuali condizioni della normativa vigente.

Neanche "l'opzione nulla", cioè quella di lasciare immutata la situazione esistente, trova alcuno spazio, dato che, attualmente il procedimento in esame non è disciplinato.

g) Strumento tecnico-normativo più appropriato

Lo strumento tecnico-normativo adottato in questa sede non contempla la possibilità di una scelta.

La forma del provvedimento è disciplinata dal comma 2 dell'articolo 1 della legge della legge 24 novembre 2000, n. 340 che prevede che alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato A) della stessa legge si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi, criteri e procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA

Oggetto: Regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese

La proposta di regolamento, di cui la presente relazione tecnico-finanziaria costituisce allegato, tratta una materia che non comporta oneri diretti o indiretti a carico del bilancio dello Stato, considerato che gli enti camerali sono autonomi e percepiscono risorse pressochè integralmente, dal sistema delle imprese.

Infatti gli enti camerali contano su entrate correnti costituite da un diritto annuale a carico delle imprese iscritte nel registro delle imprese e su diritti di segreteria relativi al rilascio di certificati e visure collegati con la tenuta di registri, albi, ruoli elenchi.

Tutto ciò premesso appare evidente che il regolamento che si viene a proporre non necessita della relazione tecnico finanziaria.

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER IL RECUPERO
DEI DIRITTI DI SEGRETERIA NON VERSATI AL REGISTRO DELLE IMPRESE.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, numero 10;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254, e, in particolare, l'articolo 26, comma 10;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e finanze e della giustizia

Emana

il seguente regolamento:

ART. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) “camera di commercio”: la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 - b) “diritti di segreteria”: i diritti di segreteria per atti o servizi connessi alla gestione del registro delle imprese e degli altri ruoli, registri e albi e in genere per i servizi adottati o resi dalle camere di commercio, come determinati ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
 - c) “registro delle imprese”: il registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
 - d) “ufficio del registro delle imprese”: l’ufficio della camera di commercio per la tenuta del registro delle imprese e del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

ART. 2

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di recupero coattivo dei diritti di segreteria non versati, che costituiscono proventi delle camere di commercio ai sensi dell’articolo 18, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. E’ comunque fatto salvo il diritto della camera di commercio di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 76, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

ART. 3

(Procedimento di recupero dei diritti di segreteria non versati)

1. Verificati gli importi dei diritti di segreteria che risultano non pagati, aumentati degli accessori a qualunque titolo dovuti, le camere di commercio procedono alla valutazione circa la convenienza economica della procedura di recupero ai sensi dell’articolo 26, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254.
2. La valutazione di cui al comma 1 viene effettuata entro un anno dal momento in cui sorge l’obbligo del pagamento e viene comunicata al collegio dei revisori dei conti di cui all’articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
3. Valutata la convenienza al recupero, il responsabile del procedimento intima all’interessato di pagare le somme dovute, con le modalità, anche telematiche, in uso presso le camere di commercio, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della intimazione, avvertendo che, in mancanza, si procederà alla riscossione coattiva dell’importo mediante iscrizione a

ruolo. La suddetta intimazione vale atto di costituzione in mora del debitore, anche ai sensi dell'articolo 2943, comma 3, del codice civile.

4. La riscossione coattiva dei diritti di segreteria è effettuata mediante ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



*Il Capo Ufficio Legislativo
del Ministro per la Pubblica Amministrazione
e l'Innovazione*

PZOT N 312/10/ULIP. 4428

Roma, 17 MAG. 2010

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri


D.A.G.L.

SEDE

OGGETTO: Regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese..

In relazione al regolamento di cui all'oggetto, è pervenuto il parere n. 2225/2010 del Consiglio di Stato, con una sola osservazione, accoglibile.

Si invia, pertanto, il nuovo testo corredato delle relazioni e del detto parere, per gli ulteriori adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 20 della legge n. 59 del 1997.

Per Il Capo dell'Ufficio Legislativo
(Cons. Riccardo Rosetti)




Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 101001133

Roma, addi 14 MAGGIO 2010

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

REGOLAMENTO
SEMPLIFICAZIONE DEL
PROCEDIMENTO PER IL
RECUPERO DEI DIRITTI DI
SEGRETERIA NON VERSATI AL
REGISTRO DELLE IMPRESE

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il
parere numero **1838/2010** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N. _____
.....

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI UFFICIO LEGISLATIVO
MINISTRO PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
(.....)

Il Segretario Generale

ROMA

Numero 2245/2010 e data 14/05/2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 26 aprile 2010

NUMERO AFFARE 01838/2010

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri ufficio legislativo - Ministro pubblica amministrazione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
“Regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese”.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 216/10/UL/P-44.08 del 6 aprile 2010, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione – chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine all’affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giuseppe Roxas;

Premesso:

L'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dispone che al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede, fra l'altro, con i diritti di segreteria spettanti sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione ai ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti.

La legge 24 novembre 2000, n. 340 (legge di semplificazione 1999) ha previsto specificamente la semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese (All. A, n. 10).

Su tali premesse è stato predisposto lo schema di regolamento in esame, che si compone di tre articoli e sul quale è stato acquisito e trasmesso il parere favorevole reso dalla Conferenza Unificata.

Considerato:

Riguardo al potere regolamentare esercitato nella fattispecie, osserva la Sezione che esso risulta espressamente conferito all'Amministrazione proponente dalla su citata legge di semplificazione 1999.

Quanto al merito, la disciplina proposta appare rispondente alle finalità semplificatorie perseguite, riconducendo, nella sostanza, il recupero coattivo degli importi dovuti e non versati nel generale alveo della iscrizione a ruolo dei crediti della specie.

In proposito lo schema proposto, dopo aver recato all'articolo 1 le definizioni utili all'identificazione della materia regolata e, all'articolo 2, la specificazione dell'oggetto del provvedimento – con esplicita,

condivisibile, salvaguardia della possibilità per le camere di commercio della cessione a terzi a titolo oneroso dei crediti in questione – dedica l'articolo 3 al dettaglio della procedura del recupero coattivo.

Secondo lo schema disegnato in tale articolo, una volta accertato il mancato pagamento, e calcolati gli accessori dovuti, è avviato il procedimento di recupero previa valutazione della relativa convenienza economica (comma 1).

Valutazione che, ai sensi del comma 3 dell'articolo, appare rimessa al responsabile del procedimento il quale, rilevata la convenienza, provvede ad intimare il pagamento e, in caso di inadempimento ad avviare la riscossione tramite ruolo.

In tale schema desta perplessità la prescrizione recata dal comma 2, che oltre a prevedere la comunicazione al collegio dei revisori dei conti – evidentemente al fine del controllo della regolarità contabile – dispone che la valutazione debba avvenire entro un anno dal momento in cui sorge l'obbligo del pagamento.

Tale termine appare incongruo sotto un duplice profilo. In primo luogo appare eccessivo ove si consideri che la valutazione deve avere ad oggetto un importo predeterminato e già comprensivo di accessori e perciò non suscettibile di variazioni in aumento in ragione del decorso del tempo.

In secondo luogo, il termine appare meramente ordinatorio, non determinando alcuna conseguenza circa la debenza dell'importo da richiedere e, per converso, può ingenerare contestazioni da parte dei


soggetti intimati.

A parere della Sezione pertanto la prescrizione – salva la comunicazione al collegio dei revisori – deve essere espunta, eventualmente rimettendo alle istruzioni amministrative la fissazione di termini – certamente più brevi – atti a coordinare la procedura coattiva con la tempistica di emissione dei ruoli.


P.Q.M.

Esprime parere favorevole con l'osservazione esposta in motivazione.


L'ESTENSORE
Giuseppe Roxas



IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO

Maria Barbacallo


REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER IL RECUPERO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA NON VERSATI AL REGISTRO DELLE IMPRESE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, numero 10;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 e, in particolare, l'articolo 26, comma 10;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e finanze e della giustizia

emana il seguente regolamento:

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “camera di commercio”: la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) “diritti di segreteria”: i diritti di segreteria per atti o servizi connessi alla gestione del registro delle imprese e degli altri ruoli, registri e albi e in genere per i servizi adottati o resi dalle camere di commercio, come determinati ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni;
- c) “registro delle imprese”: il registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
- d) “ufficio del registro delle imprese”: l’ufficio della camera di commercio per la tenuta del registro delle imprese e del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

Art. 2

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di recupero coattivo dei diritti di segreteria non versati, che costituiscono proventi delle camere di commercio ai sensi dell’articolo 18, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. E’ comunque fatto salvo il diritto della camera di commercio di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 76, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

Art. 3

(Disciplina del procedimento)

1. Verificati gli importi dei diritti di segreteria che risultano non pagati, aumentati degli accessori a qualunque titolo dovuti, le camere di commercio procedono alla valutazione circa la convenienza economica della procedura di recupero ai sensi dell’articolo 26, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254.
2. La valutazione di cui al comma 1 ~~viene effettuata entro un anno dal momento in cui sorge l’obbligo del pagamento e~~ viene comunicata al collegio dei revisori dei conti di cui all’articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
3. Valutata la convenienza al recupero, il responsabile del procedimento intima all’interessato di pagare le somme dovute, con le modalità in uso presso le camere di commercio, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della intimazione, avvertendo che, in mancanza, si procederà alla riscossione coattiva dell’importo mediante iscrizione a ruolo. La suddetta intimazione vale atto di costituzione in mora del debitore, anche ai sensi dell’articolo 2943, comma 3, del codice civile.

4. La riscossione coattiva dei diritti di segreteria è effettuata mediante ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 24 novembre 2000, n. 340 (legge di semplificazione 1999) prevede la semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese (All. A n. 10).

Il pagamento dei diritti di segreteria a seguito dell'attività certificativa e delle diverse iscrizioni previste, costituisce una delle modalità di finanziamento delle camere di commercio ed è previsto dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura):

Il presente regolamento di semplificazione si compone di tre articoli:

articolo 1 contiene le definizioni

articolo 2 individua l'oggetto del presente regolamento e cioè il procedimento relativo al recupero coattivo dei diritti non versati.

L'articolo prevede, altresì, la possibilità per le camere di commercio di cedere a terzi a titolo oneroso i crediti relativi ai diritti di segreteria non versati avvalendosi, quindi, della facoltà prevista dall'articolo 76, comma 1 della legge 21.11.2000, n. 342.

articolo 3 contiene la disciplina del procedimento di recupero coattivo.

In particolare il procedimento viene aperto a seguito dell'accertamento, da parte della camera di commercio creditrice, del mancato pagamento, viene individuato il responsabile del procedimento il quale procede alla valutazione economica circa la convenienza ad avviare le procedure del recupero; tale valutazione economica viene effettuata tenendo conto del disposto del comma 10 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 il quale dispone che gli atti per ottenere la riscossione dei crediti sono esclusi se la stima del costo per tale esperimento supera l'importo da recuperare.

Tale valutazione economica ~~deve essere effettuata entro un anno dal momento in cui sorge l'obbligo del pagamento e~~ deve essere comunicata al collegio dei revisori dei conti della camera stessa.

A seguito di esito positivo di tale valutazione il responsabile del procedimento assegna al debitore trenta giorni dalla comunicazione per procedere al pagamento volontario indicando per lo stesso le modalità in uso presso le camere di commercio che attualmente sono pagamento in contanti allo sportello camerale, con carta di credito e carta pre-pagata.

Con la stessa comunicazione il responsabile del procedimento avverte che in caso di mancato pagamento volontario la camera di commercio procederà alla riscossione coattiva tramite iscrizione a ruolo.

RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA

Oggetto: Regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese

La proposta di regolamento, di cui la presente relazione tecnico-finanziaria costituisce allegato, tratta una materia che non comporta oneri diretti o indiretti a carico del bilancio dello Stato, considerato che gli enti camerali sono autonomi e percepiscono risorse pressochè integralmente, dal sistema delle imprese.

Infatti gli enti camerali contano su entrate correnti costituite da un diritto annuale a carico delle imprese iscritte nel registro delle imprese e su diritti di segreteria relativi al rilascio di certificati e visure collegati con la tenuta di registri, albi, ruoli elenchi.

Tutto ciò premesso appare evidente che il regolamento che si viene a proporre non necessita della relazione tecnico finanziaria.

RELAZIONE PRELIMINARE DI ANALISI DI IMPATTO REGOLAMENTARE (AIR)

Oggetto: Regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese

a) Ambito dell'intervento

La portata dell'intervento, che consiste nella predisposizione di un nuovo schema di provvedimento che disciplini il procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese, è limitata alle sole camere di commercio e alle imprese iscritte nel registro delle imprese che non hanno provveduto al pagamento dei diritti di segreteria dovuti ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

In tal senso sono definiti i confini soggettivi (l'insieme delle camere di commercio e delle imprese iscritte nel registro delle imprese) e oggettivi (mancato pagamento dei diritti di segreteria) entro i quali opera l'intervento normativo proposto.

Individuati, così, i soggetti destinatari rimane da precisare che ulteriori "soggetti coinvolti" possono essere i concessionari del servizio di riscossione nel caso di emissione del ruolo.

b) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini dell'intervento normativo

Circa le esigenze sociali, economiche e giuridiche questa Amministrazione rileva che l'intervento normativo è necessario allo scopo di definire in modo unitario il procedimento di riscossione coattiva del mancato pagamento dei diritti di segreteria.

c) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio, lungo periodo

La proposta di regolamento che si presenta ha lo scopo di definire il procedimento di riscossione coattiva del mancato pagamento dei diritti di segreteria.

d) Presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale

Le condizioni per una corretta attuazione dell'intervento normativo da parte degli enti camerati sono implicite nel sistema delle camere di commercio: un sistema rete che presenta servizi analoghi su tutto il territorio nazionale e deve, quindi, dotarsi di un procedimento unico per riscuotere coattivamente i diritti di segreteria dovuti per l'attività certificativa svolta dalle stesse.

L'applicazione della normativa di cui trattasi prevede solo gli oneri legati alla emissione del ruolo a carico del bilancio camerale e non esistono ricadute su uno o più settori economici.

Circa i presupposti sociali si conferma l'estraneità della proposta a ricadute in tale campo. Le camere di commercio non hanno competenze in campo sociale.

e) Aree di criticità

Non si ritiene che vi siano ostacoli operativi nel corso del processo di attuazione della norma.

f) Opzioni alternative alle regolazioni e opzioni regolatorie

Non esistono opzioni alternative alla regolazione proposta almeno nelle attuali condizioni della normativa vigente.

Neanche "l'opzione nulla", cioè quella di lasciare immutata la situazione esistente, trova alcun spazio, dato che, attualmente il procedimento in esame non è disciplinato.

g) Strumento tecnico-normativo più appropriato

Lo strumento tecnico-normativo adottato in questa sede non contempla la possibilità di una scelta.

La forma del provvedimento è disciplinata dal comma 2 dell'articolo 1 della legge della legge 24 novembre 2000, n. 340 che prevede che alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato A) della stessa legge si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi, criteri e procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

RELAZIONE TECNICO NORMATIVA

redatta ai sensi della Direttiva Stato 10 settembre 2008

[] Amministrazione proponente: Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

[] Titolo: REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER IL RECUPERO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA NON VERSATI AL REGISTRO DELLE IMPRESE.

[] Indicazione del referente dell'amministrazione proponente (nome, qualifica, recapiti): Cons. Riccardo Rosetti, Capo dell'Ufficio Legislativo

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Si rende necessario adottare, ai sensi del punto 10) dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340 (legge di semplificazione 1999), uno schema di regolamento di semplificazione che disciplini il procedimento di recupero coattivo dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 dispone, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti elencati nell'allegato A).

Il comma 2 dello stesso articolo prevede che alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato A) sopra richiamato si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi, criteri e procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il punto 10 dell'allegato A) annesso alla legge 24 novembre 2000, n. 340 prevede la semplificazione del procedimento di semplificazione per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese.

3) **Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Lo schema di regolamento introduce un procedimento assolutamente nuovo e quindi non incide su alcuna norma o regolamento vigente.

4) **Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Non risultano incompatibilità

5) **Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Il proposto regolamento non confligge con le competenze delle regioni ordinarie e quelle a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) **Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Non risultano incompatibilità

7) **Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

La verifica è stata effettuata in sede di predisposizione del testo normativo.

8) **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano progetti di legge sulla materia all'esame del Parlamento

9) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si sono formate in materia linee giurisprudenziali né sono in corso giudizi di costituzionalità sul regolamento o su analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non risulta che l'ordinamento comunitario abbia prodotto né direttive né regolamenti riguardante l'oggetto

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazioni sull'argomento

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Non si ha nulla da riferire

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha nulla da riferire

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha nulla da riferire

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si ha nulla da riferire

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni sono coerenti con quelle già in uso.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata fatta in sede di predisposizione del testo

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il testo regolamentare proposto non modifica od integra testi già esistenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si ha nulla da riferire

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non si ha nulla da riferire

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sulla materia

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non ci sono atti attuativi successivi da emanare

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non si ha nulla da riferire



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Cons. Ruffino

Servizio IV: Attività produttive e Infrastrutture
Codice sito 4.12/2009/33

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0004941 P-2.17.4.12
del 18/11/2009



4342741

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento affari giuridici e legislativi
ROMA

Dipartimento per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

- Gabinetto
 - Ufficio Legislativo
- ROMA

Dipartimento per la semplificazione
normativa

- Gabinetto
 - Ufficio Legislativo
- ROMA

Al Ministero dello sviluppo economico

- Gabinetto
 - Ufficio Legislativo
- ROMA


Al Ministero dell'Economia e delle
Finanze

- Gabinetto
- Ufficio Legislativo
- Dipartimento RGS

e, p.c.

Al Dipartimento per i rapporti con le Regioni
Gabinetto
SEDE

E



OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese."

Si trasmette in allegato copia conforme all'originale del parere relativo all'oggetto, espresso dalla Conferenza Unificata nella Seduta del 12 novembre 2009.

Il Segretario
Cons. Emenegilda Siniscalchi

ESiniscalchi



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'art. 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di semplificazione del procedimento di recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese".

Rep. Atti n. 73/00 del 12 novembre 2009

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 12 novembre 2009

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", ed, in particolare, l'art. 20, che prevede il parere della Conferenza Unificata sul disegno di legge annuale per la semplificazione e il riassetto normativo, sui decreti legislativi e sui regolamenti previsti dal disegno di legge;

VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340, recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999" - ed, in particolare, l'Allegato A, che prevede, tra i procedimenti da delegificare e semplificare, anche quello relativo al recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese, previsti dall'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'art. 17, comma 2, che disciplina l'emanazione di regolamenti nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, per le quali le leggi della Repubblica determinano le norme generali e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti;

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, recante: "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" ed, in particolare, l'art. 18 che prevede i diritti di segreteria tra le modalità di finanziamento delle Camere di commercio, a seguito dell'attività certificativa svolta e delle iscrizioni in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

VISTO il d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 ed, in particolare, l'art.9, comma 2;

VISTO lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di semplificazione del procedimento di recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese", approvato dal Consiglio dei Ministri, in via preliminare, il 24 luglio 2009 e trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DAGL in data 26 ottobre 2009 (Prot. n. 4296 P-2.17.4.12);

VISTI gli esiti della Seduta del 29 ottobre, nel corso della quale le regioni hanno espresso parere favorevole e l'ANCI ha chiesto il rinvio del punto in esame,

VISTI gli esiti della riunione tecnica convocata per il giorno 9 novembre 2009, nel corso della quale le regioni hanno ribadito il proprio parere favorevole e gli enti locali non hanno fatto pervenire osservazioni;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto indicato in oggetto

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di semplificazione del procedimento di recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese".

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On.le Raffaele Fitto



PER COPIA CONFORME

FOG. 82
18 NOV. 2009